

**Tribunale di Napoli**

**14 SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Balletti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. .../2019 R.G., vertente

**TRA**

I.B., rappresentato e difeso dagli avv.ti ....ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, via....; Fax (...); Pec: ...

Attore in opposizione

**E**

F.P., rappresentata e difesa dall'avv. ...ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla Via ...; fax(...); Pec: avv....;

Convenuta in opposizione

**OGGETTO:** opposizione a precetto di pagamento notificato in data....

**Svolgimento del processo**

I.B. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 11.06.2019, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di Euro 10.500,00, a titolo di ratei non versati, da novembre 2016 a giugno 2019, relativi al contributo di mantenimento in favore dei figli M.K. e C.J., deducendo, da un lato, l'erroneità della somma precettata, e, dall'altro, la circostanza che il figlio M.K., dal giugno 2018, si era trasferito, dopo averne dato comunicazione alla madre, a vivere presso di lui, con la conseguenza che esso opponente, avendo provveduto e provvedendo al suo mantenimento diretto, non era tenuto al pagamento del contributo di mantenimento.

F.P., costituitasi in giudizio, ha dato atto che, successivamente alla notifica del precetto, il sig. I. le ha corrisposto l'importo di Euro 2.250,00, sicché la somma, allo stato dovuta, ammonta a Euro 8.250,00. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione nella restante parte.

Concessi i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c. e rassegnate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione all'udienza del 10.06.2021 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

### **Motivi della decisione**

1. Preliminarmente si rileva che alla presente causa, di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma c.p.c., non si applica la sospensione feriale dei termini, ivi compresi quelli di cui all'art. 190 c.p.c..

Pertanto il termine per il deposito della comparsa conclusionale è venuto a scadere il 9.08.2021 e quello per il deposito delle repliche in data 30.08.2021.

Ne consegue che non si può tener conto degli iscritti conclusionali, depositati dalle parti il 2.09.2021 e il 28.09.2021 (avv. Garofalo), nonché il 13.09.2021 (avv. Uccello).

2. Col primo motivo di opposizione I.B. ha dedotto l'erroneità della somma precettata, atteso che aveva versato, dal mese di novembre 2016 al mese di giugno 2019, la maggior somma di Euro 23.750,00, come si evinceva dalle copie dei bonifici che si producevano, sicché la somma eventualmente ancora dovuta era pari a Euro 8.250,00.

Rileva questo giudicante che dalla documentazione, prodotta dalle parti, emerge che l'opponente ha effettuato in data 10.06.2019 e, quindi prima di aver ricevuto la notifica del precetto, un bonifico di Euro 750,00 per il mantenimento relativo al mese di aprile 2019.

Successivamente alla notifica del precetto e precisamente in data 2 luglio 2019 e in data 9 agosto 2019, ha effettuato n.2 versamenti, dell'importo di Euro.750,00 cadauno, per il mantenimento relativo ai mesi, rispettivamente, di maggio e giugno 2019.

Ne deriva che l'importo ancora dovuto per il periodo in riferimento è pari a Euro 8.250,00.

Tuttavia essendo stati detti importi corrisposti dopo che l'atto di precetto era stato passato all'ufficiale giudiziario per la notifica (in data 7 giugno 2019), ne deriva che l'atto, al momento della spedizione, era corretto nella indicazione dell'importo.

3. Col secondo motivo l'I. ha sostenuto che il figlio M.K., dal giugno 2018, si era trasferito, dopo averne dato comunicazione alla madre, a vivere presso di lui, con la conseguenza che esso opponente, avendo provveduto e provvedendo al suo mantenimento diretto, non era tenuto al pagamento del contributo di mantenimento.

La doglianza non è condivisibile.

Secondo il consolidato orientamento della S.C.: "Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9" ( Cass. n. 17689 del 02/07/2019).

In particolare la S.C. ha sottolineato in tale pronuncia che il fatto sopravvenuto, costituito dalla collocazione del minore presso il padre, non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità, in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico.

Ne deriva che l'obbligato, per conseguire la decurtazione dell'assegno, doveva chiederne preventivamente la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni, contenute nella sentenza, mentre non gli era consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo (cfr. Cass. 16-6-2011 n. 13184; Cass. 1-4-1994 n. 3225).

Il signor I. ha dedotto che aveva depositato, prima dell'opposizione, presso il Tribunale di Napoli un ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c. c.c. al fine di ottenere un provvedimento che accertasse la nuova situazione fattuale.

A seguito del ricorso, effettivamente il Tribunale, con provvedimento, depositato in data 30.12.2019, revocava l'obbligo di mantenimento del figlio M.K. a carico del padre.

Tuttavia, contrariamente a quanto richiesto dall'opponente, l'effetto di tale provvedimento non può farsi retroagire al giugno 2018, data in cui il figlio si è trasferito a vivere col padre.

Si rileva, invero, che l'istanza di revisione è stata proposta solo dopo la notifica del precetto.

Trova pertanto, applicazione il principio di diritto, secondo cui: "La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la

modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluenza il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione" (Cass. n.4224 /2021).

Ne deriva che il motivo di opposizione in esame non può essere accolto.

3. Tenuto conto che, già prima di ricevere la notifica del precetto, il sig. I. ha corrisposto una parte, sia pur minima, dell'importo precettato e considerato che, effettivamente, per il periodo dal giugno 2018 al giugno 2019 l'opponente in base al titolo, non ancora modificato, deve corrispondere alla ex moglie il contributo per il mantenimento del figlio, pur essendosi quest'ultimo trasferito a vivere presso di lui, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite per la metà, ponendo la restante metà a carico dell'opponente in virtù del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra F. ha diritto di procedere all'esecuzione in danno di I.B. per la somma di Euro 8250,00;

- Determina le spese di lite di Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge e le dichiara compensate per la metà, condannando I.B. al pagamento dell'altra metà in favore di F.P., con attribuzione in favore del procuratore antistatario.

Conclusione

Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2022.